

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE VALLE DELL'AGNO

ART. 1

Sede

1 - Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 460/1997, è costituita un'Associazione libera, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro denominata:

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE – VALLE DELL' AGNO – O.N.L.U.S.
con sede in Valdagno (VI), viale Regina Margherita n° 42.

2 – Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3 – L'Associazione viene intitolata al Dr. Gottardo, la cui famiglia ha validamente contribuito allo sviluppo dell'Associazione stessa.

ART. 2

Statuto

1 – L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n° 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2 – L'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari è deliberato dall'Assemblea.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

1 – Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

1 – Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

Finalità

1 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-sanitario, principalmente nel settore delle persone colpite da malattie cardiache, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- promuovere, alla luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, incontri, dibattiti, congressi sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in generale;
- realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico

dei cardiopatici;

- diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica.

2 – Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di conferenze mediche divulgative (riguardanti le malattie cardiocircolatorie ed anche altre patologie). Le conferenze hanno principalmente l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei fattori di rischio al fine di promuovere la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini. Tutte le conferenze sono tenute gratuitamente da medici specialisti.
- Promozione della socializzazione mediante l'organizzazione di gite a carattere culturale e ricreativo, di incontri conviviali e di passeggiate e mediante la partecipazione a manifestazioni istituzionali organizzate dai comuni coi quali l'Associazione collabora.
- Organizzazione della ginnastica riabilitativa e di mantenimento per i cardiopatici, effettuata in palestra con fisioterapisti laureati e la consulenza di un cardiologo.
- L'attività fisica di mantenimento costituisce parte integrante della terapia farmacologica e produce nel cardiopatico effetti positivi sia fisici che psicologici, oltre a favorire la socializzazione e l'amicizia tra i partecipanti.
- Attuazione di Giornate di Sensibilizzazione, con l'offerta alla popolazione di controlli gratuiti ed anonimi di alcuni fattori di rischio cardiovascolare (misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa, del giro vita, del peso e dell'altezza con calcolo dell'indice di massa corporea). A ciascuno intervenuto vengono rilasciati i dati rilevati, con l'invito di farli vedere al proprio medico. Tutte queste operazioni vengono effettuate mediante la collaborazione volontaria e gratuita di personale infermieristico e medico e, possibilmente, in collaborazione sinergica con altre associazioni.

3 – L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto. L'Associazione potrà federarsi con altri enti che abbiano finalità analoghe.

ART. 6

Ammissione

1 – Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta, che abbiano versato la quota annuale stabilita dal Consiglio, che condividano le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

2 – L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3 – L'ammissione a socio in linea di principio è a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di perdere la qualifica di socio secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto.

4 – Sono Soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni significative a favore dell'Associazione.

5 – Sono Soci Onorari coloro che, per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

6 – La qualifica di socio sostenitore e socio onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.

7 – Hanno tutti diritto di voto.

8 – Le persone giuridiche non possono essere Soci. Ad esse possono essere attribuite benemerienze che non comportino diritto di voto.

ART. 7

Diritti e doveri dei Soci

1 -Tutti i Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno della data e dell'orario delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

2 – Tutti i Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività sociale verso gli altri in modo personale e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; la quota non è né trasmissibile né rimborsabile. Restano esclusi da questo obbligo i Soci onorari e i sostenitori.

ART. 8

Perdita della qualifica di Soci

La qualifica di associato si perde per:

- 1- recesso a seguito di domanda scritta o mancato versamento della quota per annuale;
- 2- decesso della persona fisica;
- 3- esclusione per mancato rispetto delle norme e dello spirito del seguente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata e motivata per iscritto all'interessato.

ART. 9

Organi sociali

1 – Sono organi sociali:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Revisori dei Conti
- Probiviri

2 – Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

L'Assemblea

- 1 – L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano;
- 2 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o sua delega, dal Vice Presidente;
- 3 – Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale;

- 4 – I Soci possono farsi rappresentare solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Sono ammesse due deleghe per ciascun socio. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione;
- 5 – I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone;
- 6 – Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci;
- 7 – L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 11

Assemblea Ordinaria

- 1 – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega, o in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno trascorsa mezzora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 2 – L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3 – Negli altri casi sarà convocata qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta firmata e motivata da almeno un decimo degli associati.
- 4 – L'Assemblea provvede a:
 - discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare l'eventuale Regolamento interno;
 - eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Consiglio dei Provisori; nell'elezione del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Assemblea straordinaria

- 1 – L'Assemblea straordinaria ha la facoltà di:
 - modificare lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole di almeno i :Y.. dei presenti.

ART. 13

Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, variabile da 5 a 11, secondo la delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni tre e rieleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi. Attualmente il Consiglio è composto da nove membri. Esso elegge al suo interno con votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, e affida l'incarico di Tesoriere a persona di chiara competenza professionale anche al di fuori del Consiglio stesso. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria.
- 2- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
- 4- In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti, che rimane in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- 5- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando venga inoltrata specifica richiesta al Presidente da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo; in questi casi il Presidente convoca il Consiglio entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
- 6- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 8- Nell'ambito del proprio mandato il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e prerogative:
 - Assumere tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle attività approvate dall'Assemblea per il raggiungimento delle finalità associative.
 - Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza e le relazioni del Tesoriere.
 - Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
 - Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio.
 - Approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai Soci a favore dell'Associazione.
 - Deliberare sull'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione.
 - Proporre l'eventuale nominativo di un Presidente onorario.

ART. 14
Il Presidente

- 1 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2 – Ha la firma di qualsiasi atto e documento dell'Associazione.
- 3 – Può delegare i poteri di firma e di rappresentanza al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio.
- 4 – In caso di urgenza, prende le decisioni che ritiene necessarie e che verranno sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
- 5 – Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.
- 6 – In caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
- 7 – La nomina del Presidente deve essere comunicata all'ufficio regionale e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

ART. 15
Il Segretario

- 1 – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e lo stesso Consiglio nelle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2 – Il Segretario cura la tenuta dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

ART. 16
Il Tesoriere

- 1 – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, è responsabile della tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione che rilevi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

ART. 17
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

- 1 – La funzione di Revisore dei conti è attribuita dall'Assemblea a un Collegio, composto normalmente da tre membri effettivi e due supplenti, o a un Revisore unico. L'incarico dura tre anni e i revisori possono essere rieletti allo scadere del loro mandato.
- 2 – Al suo interno il Collegio elegge il proprio Presidente.
- 3 – Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento d'indagine dei Revisori dei Conti per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza.
- 4 – Le deliberazioni dei revisori sono adottate a maggioranza.

ART. 18
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre Soci le cui doti di equilibrio e di dirittura morale siano ampiamente riconosciute. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Provvede ad eleggere al proprio interno un Presidente. Il Collegio delibera sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, sulle eventuali controversie tra gli associati o fra questi e l'Associazione e dirime tutte le questioni legate all'applicazione o all'interpretazione dello Statuto.

ART. 19
Risorse economiche

1 – Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 266/91.

ART. 20
I beni

1 – I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

2 – I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato in sede e può essere consultato dai Soci.

ART. 21
Divieto di distribuzione degli utili

1 – L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2 – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

Proventi derivanti da attività marginali

- 1 – I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti nell'apposita voce del bilancio dell'Associazione.
- 2 – L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91.

ART. 23

Bilancio

- 1 – Il bilancio è annuale, decorre dal primo Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e rileva la situazione, patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
- 2 – Il conto consuntivo riporta tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 3 – Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è supportato da idonea relazione da parte del responsabile contabile; viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 24

Convenzioni

- 1 – Le convenzioni con altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2 – Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

Dipendenti e collaboratori

- 1 – L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
- 2 – I rapporti con i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione stessa.

ART. 26

Responsabilità ed assicurazione dei Soci

- 1 – I Soci sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
- 2 – L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. In considerazione del D.Lgs. n.472/97, l'Associazione si assume l'onere economico delle sanzioni tributarie amministrative, delle spese legali ed altri oneri che dovessero derivare ai componenti del Consiglio Direttivo, che abbiano commesso o commettano violazioni tributarie nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri, il tutto a condizione che la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

ART. 27

Assicurazione dell'Associazione

- 1 – L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1 – Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno Soci presenti.
- 2 – In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 29

Disposizioni finali

- 1 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.